



16 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento IVA mese precedente Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente. ▪ Versamento ritenute Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc..., corrisposti nel mese precedente. ▪ Accise - Versamento I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono provvedere al versamento dell'imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di dicembre 2017, utilizzando il modello F24 telematico. ▪ Versamento Imposta sugli intrattenimenti I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di dicembre 2017, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (<i>imposta sugli intrattenimenti</i>).
20 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione dichiarazione periodica CONAI Scade il 20 gennaio 2018 il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita: <ul style="list-style-type: none"> - al <i> mese di dicembre 2017</i> da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile; - al <i> IV° trimestre 2017</i> per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità trimestrale; - la dichiarazione riferita <i> all'anno 2017</i> da parte dei contribuenti tenuti all'adempimento con cadenza annuale.
25 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi INTRASTAT Il 25 gennaio 2018 scade il termine ultimo per provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel: <ul style="list-style-type: none"> - mese di <i> dicembre 2017</i> per i contribuenti con obbligo mensile - <i> IV trimestre 2017</i> per i contribuenti trimestrali <p>(Rif. Letizia Messora)</p>
26 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ravvedimento acconto IVA 2017 Ultimo giorno per regolarizzare entro 30 gg in ravvedimento con sanzioni ridotte, il versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2017 non effettuato <i> o effettuato in misura insufficiente</i> entro il 27 dicembre scorso.
29 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ravvedimento dichiarazioni redditi/IRAP mod. 770 2017 Ultimo giorno per regolarizzare mediante ravvedimento operoso con sanzioni ridotte, l'omessa presentazione dei modelli UNICI 2017 redditi 2016 e del mod. 770/2017 per le somme corrisposte nel 2016.
31 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.01.2018. ▪ Comunicazione al Sistema "Tessera Sanitaria" Entro il 31 gennaio 2018 le strutture sanitarie, i medici e gli odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia ed i veterinari sono tenuti a comunicare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) i dati delle prestazioni rese ai pazienti nel corso dell'anno 2017. Tali dati comunicati confluiranno nel modello 730 precompilato che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti.



31
gennaio

▪ **Benefici sul gasolio per autotrazione settore trasporto: dichiarazioni entro il 31 gennaio**

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 ottobre e il 31 dicembre 2017, entro il termine del **31 gennaio 2018** deve essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui quantitativi di prodotto consumati.

Per quanto attiene l'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al beneficio sopra descritto:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

(Rif. *Letizia Messori*)

▪ **Canone TV – dichiarazione di non detenzione**

I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare l'apposito modulo per far presente che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica oppure per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio Tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata entro oggi ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2018.

Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, può essere inviato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, oppure va spedito, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino per unitamente alla copia di un valido documento di identità.

N.B.: La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.

▪ **Addizionale bollo auto – “SUPERBOLLO”**

Ultimo giorno per il pagamento del SUPERBOLLO per i proprietari di veicoli con potenza **superiore a 185 Kw** con bollo scadente il 31/12/2017.

Il SUPERBOLLO è pari ad € 20,00 per ogni kilowatt oltre i **185**, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%, non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il versamento è effettuato con il modello **“F24 elementi identificativi”**, escluso compensazioni ed il codice tributo da indicare è il **3364**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it